



## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N° 34 del 27/09/2012**

**OGGETTO: Imposta Municipale propria - Determinazione aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2012.**

L'anno **duemiladodici**, il giorno **ventisette** del mese di **settembre** alle ore diciassette, nella sala delle adunanze del comune, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, nelle persone dei sigg.

<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
1) PORTACCIO Carlo Deodato	1) TUNDO Walter, Consigliere
2) TANISI Giuseppe	
3) TUNNO Leonardo	
4) MANNI Antonino	
5) RAINO` Salvatore	
6) SABATO Teresa	
7) CORVINO Luigi	
8) BUELLIS Antonio	
9) OLIVE Eliano	
10) DI MATTINA Immacolata Letizia	
11) LEZZI Maurizio	
12) D' ARGENTO Aldo	
13) PELLEGRINO Giuseppe Francesco	
14) STEFANO Marco	
15) SANTACROCE Germano	
16) CAPUTO Rocco	

**Partecipa il Segretario Generale, Giancarlo Ria.**

**Il Presidente**, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

### Pareri ai sensi dell'art.49 D.lgs. n. 267/2000

<b>REGOLARITA' TECNICA:</b> Parere favorevole Addì, 13/09/2012  Il responsabile del servizio Trianni Francesco	<b>REGOLARITA' CONTABILE:</b> Parere favorevole Addì, 13/09/2012  Il responsabile di Ragioneria Trianni Francesco
--	---

**OGGETTO: Imposta Municipale propria - Determinazione aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2012.**

sulla proposta di deliberazione, come da allegato b) al presente atto

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTO** l'art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha anticipato l'istituzione dell'IMU in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili;

**VISTO** l'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che l'aliquota di base dell'IMU è fissata allo 0,76% che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono aumentare o ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;

**VISTO** l'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 che stabilisce che l'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% che i comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali;

**VISTO** l'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, il quale dispone che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-*bis*, del D.L. 557/1993, l'aliquota è ridotta allo 0,2% e i comuni possono ulteriormente ridurla fino allo 0,1%;

**VISTO** l'art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011, che consente ai comuni di ridurre fino allo 0,4 % l'aliquota di base per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR, ovvero quelli relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni; la stessa facoltà può essere esercitata anche relativamente agli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società nonché per gli immobili locati;

**VISTO** l'art. 13, comma 9-*bis* del D.L. 201/2011 che concede ai comuni la possibilità di effettuare una riduzione dell'aliquota fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

**CONSIDERATO** che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

**CONSIDERATO**, altresì, che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

**RILEVATO** che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

**CONSIDERATO** che l'art. 4, comma 12-*quinq*ues del D.L. 6 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dispone che l'assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende effettuata a titolo a diritto di abitazione e che a detto immobile ed alle relative si applicano le agevolazioni per l'abitazione principale;

**VISTO** l'art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

**VISTO** lo stesso art. 13, comma 10, il quale stabilisce che la detrazione di € 200,00 è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che detta maggiorazione non può superare l'importo di € 400,00;

**VISTO** l'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, il quale dispone che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

**VISTO** che l'art. 13, comma 10 stabilisce altresì che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

**VISTO** il regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU;

**SENTITI** gli interventi e le dichiarazioni dei consiglieri comunali, come riportati integralmente nell'allegato resoconto stenotipografico;

**PRESO ATTO** dell'esito delle votazioni sugli emendamenti proposti dai consiglieri Lezzi, Pellegrino e Caputo, il tutto come riportato nell'allegato resoconto stenotipografico

**DATO ATTO** che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri previsti dall'art. 49, 1° comma del D. Lgs. 267/2000, così come sulle proposte di emendamento,

**con voti favorevoli 12, contrari 4 (minoranza), astenuti 0, con votazione espressa in forma palese,**

## **D E L I B E R A**

**DI STABILIRE** le aliquote per l'applicazione dell'IMU nelle seguenti misure:

- l'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze è fissata allo **0,4%**;
- l'aliquota di base dell'IMU è fissata allo **0,96%**, quindi elevata dello 0,20% rispetto a quella stabilita dall'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011;
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-*bis*, del D.L. 557/1993, l'aliquota è fissata allo **0,2%** e rimane invariata rispetto a quanto stabilito dall'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011;

**DI DARE ATTO** che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2012 e che non sono previste altre riduzioni e/o detrazioni di imposta oltre quelle stabilite dal regolamento comunale;

**DI DISPORRE** la trasmissione della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale.

**DI RENDERE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza, **con voti favorevoli 12, contrari 4 (minoranza), astenuti 0,**